



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIGG.RI MARITANO SILVIO E BIANCO DOLINO MIRELLA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI IN ZONA FIP1

L'anno ***duemilasette***, addì ***quattordici*** del mese di ***Novembre*** alle ore ***18.00*** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	<i>MATTIOLI Carla</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>REVIGLIO Arnaldo</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>ARCHINA' Giuseppe</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>BRACCO Angela</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>BRUNATTI Luca</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>MARCECA Baldassare</i>	<i>SI</i>
Assessore -	<i>TAVAN Enrico</i>	<i>SI</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E I SIGG.RI MARITANO SILVIO e BIANCO DOLINO MIRELLA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI IN ZONA Fip1

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Marceca

Dato atto che:

i Sigg.ri Maritano Silvio e Bianco Dolino Mirella sono proprietari in forza di atto di compravendita del 30 maggio 2002 rogato dal notaio Natale NARDELLO in Torino registrato a Torino il 12 giugno 2002 al n. 5144 del fabbricato di antica costruzione ed aree circostanti indicato nella Tav. 01 degli elaborati tecnici del progetto, meglio precisato nel seguito compresi in ambito urbanistico del vigente P.R.G.C Fip1 destinato a servizi del tempo libero, ricreativi, sport, di istruzione superiore, e nel quale ai sensi dell'art. 24.4, delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente così come modificato dalla Variante n. 35 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 21/02/2007 è ammessa la demolizione con ricostruzione dei fabbricati esistenti anche senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire,

in data 28.09.2007 i Sigg.ri Maritano Silvio Nato a Torino (TO) il 4 agosto 1936 c.f. MRT SLV 36M04 L219O e Bianco Dolino Mirella nata a Mompantero (TO) il 27 marzo 1941 c.f. BNC MLL 41C27 F318L hanno in ultimo presentato domanda di permesso di costruire per la demolizione dei fabbricati esistenti in zona di PRGC Fip1 e successiva ricostruzione per la realizzazione di un fabbricato residenziale;

i fabbricati esistenti con aree circostanti, per complessivi mq. 7.239,00 nel vigente P.R.G.C. risultano classificate in ambito Fip1 destinato a servizi del tempo libero, ricreativi, sport, di istruzione superiore, e nel quale ai sensi dell'art. 24.4, delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente è ammessa la demolizione con ricostruzione dei fabbricati esistenti anche senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire,

il progetto di demolizione con ricostruzione si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C

per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto di piano esecutivo è stato predisposto a firma dell'Arch. Ugo BRUNO ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa e sua integrazione
2. Convenzione edilizia;
3. Serie di n. 8 tavole di disegni, specificatamente:
 4. tav. n. 01 - Inquadramento generale – Pianta, prospetti e sezioni – Viste fotografiche;
 5. tav. n. 02 - Pianta, prospetti, sezioni;
 6. tav. n. 03 – Calcolo Volumetrie: Edificio Esistente: Planimetria e sezioni
Edificio Progetto: Planimetria e sezioni;
 7. tav. n. 04 – Demolizioni e Costruzioni: Planimetria e sezioni;
 8. tav. n. 05 - Superficie a verde e superficie permeabile – Superficie parcheggio;
 9. tav. n. 06 A – Particolari e materiali di finitura – Piante e sezioni;
 10. tav. n. 07 – Raccolta acque reflue e meteoriche – Planimetria generale;
 11. tav. n. 08 – Inserimenti fotografici;

sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Igienico – Edilizia, come da pareri emessi nell'adunanza del 08.10.2007;

al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell'art.45 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nonché del 5° comma dell'art.8 della Legge 6 agosto 1967 n.

765, i proponenti si obbligano per loro, ed aventi diritto, a versare al Comune un contributo pari alla monetizzazione delle aree spettanti.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie risulta pari a:

ABITANTI INSEDIABILI	: mc. 694,71/90 mc./abit.	= 7.72 abitanti
AREA NECESSARIA	: ab. 7.72 X 25 mq./abit.	= 193,00 mq.
AREA CEDUTA	:	= 0,00. mq.
AREA DA MONETIZZARE :		= 193,00 mq.

Il contributo da monetizzare risulta essere:

€./mq. 28,41 x 193,00 mq. = 5.483,13 €

salvo diversa determinazione dell'U.T.E.

si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione proporzionalmente al volume degli edifici.

OO.UU. PRIMARIA

€./mc. 4,39 x mc. 694,71 = €. 3.049,78

OO.UU. SECONDARIA

€./mc. 5,42 x mc. 694,71 = €. 3.765,33.

ritenuto necessario addivenire alla stipula di apposita convenzione fra il Comune di Avigliana e i Sigg.ri MARITANO e BIANCO DOLINO in cui tra l'altro si vincolano i materiali di finitura esterni come da parere della Commissione edilizia;

richiamato il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Dato atto che il PARERE TECNICO di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 risulta favorevole;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione parte integrante del Permesso di Costruire Convenzionato da stipularsi fra il Comune di Avigliana e i Sigg.ri MARITANO SILVIO e BIANCO DOLINOMIRELLA , al fine della demolizione di fabbricati in Via San ROCCO e successiva ricostruzione con destinazione d'uso residenziale e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa e sua integrazione
2. Convenzione edilizia;
3. Serie di n. 8 tavole di disegni, specificatamente:
 4. tav. n. 01 - Inquadramento generale – Pianta, prospetti e sezioni – Viste fotografiche;
 5. tav. n. 02 - Pianta, prospetti, sezioni;
 6. tav. n. 03 – Calcolo Volumetrie: Edificio Esistente: Planimetria e sezioni
Edificio Progetto: Planimetria e sezioni;
 7. tav. n. 04 – Demolizioni e Costruzioni: Planimetria e sezioni;
 8. tav. n. 05 - Superficie a verde e superficie permeabile – Superficie parcheggio;
 9. tav. n. 06 A– Particolari e materiali di finitura – Piante e sezioni;
 10. tav. n. 07 – Raccolta acque reflue e meteoriche – Planimetria generale;
 11. av. n. 08 – Inserimenti fotografici;

2. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata alla firma della convenzione stessa.

Schema di Convenzione Edilizia Relativa
a Permesso di Costruire Convenzionato
ai sensi dell'art. 24.4 comma 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

Rep. N°

att. N°

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione edilizia tra il Comune di Avigliana e i Sigg.ri Maritano Silvio e Bianco Dolino Mirella per l'approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato relativo alle aree site in ree site in Via San Rocco 4 consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente insistente in ambito Fipl e descritto in catasto al Fg. XI, map.n. 171

L'anno duemilaotto, addì del mese di

In Avigliana, in una sala del Palazzo Civico in Piazza Conte Rosso 7, avanti a me.

..... iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di, fra loro d'accordo e con il mio consenso a mente di legge, è personalmente comparso:

il Geom. Renzo Gallo nato a Avigliana il 28/02/1951, Responsabile Area Tecnica, Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Avigliana e domiciliato per la carica in Avigliana Piazza Conte Rosso 7, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Avigliana, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n°..... del divenuta esecutiva ai sensi della legge che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti (part. IVA 01655950010) da una parte

e i Sigg.ri Maritano Silvio Nato a Torino (TO) il 4 agosto 1936 c.f. MRT SLV 36M04 L219O e Bianco Dolino Mirella nata a Mompantero (TO) il 27 marzo 1941 c.f. BNC MLL 41C27 F318L componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e faccio fede, i quali

P R E M E S S O

- che i Sigg.ri Maritano Silvio e Bianco Dolino Mirella sono proprietari in forza di atto di compravendita del 30 maggio 2002 rogato dal notaio Natale NARDELLO in Torino registrato a Torino il 12 giugno 2002 al n. 5144 del fabbricato di antica costruzione ed aree circostanti indicato nella Tav. 01 degli elaborati tecnici del progetto, meglio precisato nel seguito compresi in ambito urbanistico del vigente P.R.G.C Fipl destinato a servizi del tempo libero, ricreativi, sport, di istruzione superiore, e nel quale ai sensi dell'art. 24.4, delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente così

come modificato dalla Variante n. 35 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 21/02/2007 è ammessa la demolizione con ricostruzione dei fabbricati esistenti anche senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire,

- che il suddetto fabbricato con aree circostanti, per complessivi mq. 7.239,00 nel vigente P.R.G.C. risultano classificate in ambito Fip1 destinato a servizi del tempo libero, ricreativi, sport, di istruzione superiore, e nel quale ai sensi dell'art. 24.4, delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente è ammessa la demolizione con ricostruzione dei fabbricati esistenti anche senza ricorso allo strumento urbanistico esecutivo denominato Piano di Recupero, ma mediante il convenzionamento del Permesso di Costruire,

- che il progetto di demolizione con ricostruzione si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C

- che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto di piano esecutivo è stato predisposto a firma dell'Arch. Ugo BRUNO ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa e sua integrazione
2. Convenzione edilizia;
3. Serie di n. 8 tavole di disegni, specificatamente:
 4. tav. n. 01 - Inquadramento generale – Pianta, prospetti e sezioni – Viste fotografiche;
 5. tav. n. 02 - Pianta, prospetti, sezioni;
 6. tav. n. 03 – Calcolo Volumetrie: Edificio Esistente: Planimetria e sezioni
Edificio Progetto: Planimetria e sezioni;
 7. tav. n. 04 – Demolizioni e Costruzioni: Planimetria e sezioni;
 8. tav. n. 05 - Superficie a verde e superficie permeabile – Superficie parcheggio;
 9. tav. n. 06 A– Particolari e materiali di finitura – Piante e sezioni;
 - 10.tav. n. 07 – Raccolta acque reflue e meteoriche – Planimetria generale;
 - 11.tav. n. 08 – Inserimenti fotografici;

- che sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Igienico – Edilizia, come da pareri emessi nell'adunanza del(con osservazioni recepite negli atti progettuali e nella presente convenzione) (senza osservazioni);

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. del ha approvato il progetto e la bozza della convenzione da stipularsi;

- che la Regione Piemonte, Assessorato Beni Ambientali con Determina Dirigenziale n. del ha approvato il progetto;
- che i Sigg.ri Maritano Silvio e Bianco Dolino Mirella dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il "proponente":

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;

ART. 2

L'attuazione dell'intervento edilizio di demolizione con ricostruzione del fabbricato individuato in Comune di Avigliana Via San Rocco 4 in mappa al Fg. XI, map. 171 sub 1 descritto nelle Tavv. dalla n. 1alla n. 8 degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del avverrà in conformità delle norme di cui all'art. 24.4 delle N.T.A. del P.R.G.C., delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati di progetto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto lettera i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il progetto ha per oggetto la demolizione con ricostruzione di un fabbricato esistente sito nel Comune di Avigliana descritto alle Tavv. dalla n. 1 alla n. 8 e individuato in catasto al Fg. XI, map.n. 171 sub 1 e mappali circostanti per una superficie complessiva di mq. 7.239,00 così individuati:

mappale n° 835.....di mq. 2.258,00	in testa a BIANCO DOLINO Mirella
mappale n° 165.....di mq. 286,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 166.....di mq. 448,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 167.....di mq. 1.005,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 169.....di mq. 928,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 170.....di mq. 260,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 171.....di mq. 497,00	in testa a MARITANO Silvio
mappale n° 172.....di mq. 3,00	in testa a BIANCO DOLINO Mirella
mappale n° 173.....di mq. 354,00	in testa a BIANCO DOLINO Mirella
mappale n° 175.....di mq. 1.200,00	in testa a BIANCO DOLINO Mirella

Il progetto prevede l'utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, come individuato nelle tavole di progetto:

A) aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale mq. 7.239,00

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modifiche di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione (residenziale) (produttiva) (terziaria).....

Affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista:

A1) la demolizione e ricostruzione di n 1 edificio, per complessivi mc. 694,71 destinato a residenza.

La disposizione planimetrica dell'edificio, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle tavole indicate alla presente convenzione e costituenti il progetto del Permesso di Costruire convenzionato.

Il progetto dell'edificio, portato al grado di sviluppo tecnico richiesto per il rilascio del Permesso di Costruire, potrà subire lievi modifiche nel rispetto delle norme di attuazione del vigente P.R.G.C., che non alterino le volumetrie e quindi gli standards urbanistici.

Sono vincolanti gli elementi di finitura esterna indicati nella tavola n. 6A- Particolari e materiali di finitura - Pianta e sezioni, fatte salve eventuali prescrizioni di Enti sovra comunali che devono esprimere parere sulla pratica. In ogni caso tutti i materiali di finitura esterni e le coloriture dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale. A tale proposito dovrà essere predisposto apposito verbale sottoscritto dal proprietario, professionista, responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4 - CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51, N. 1, L.R. 56/1977

Non sono previste cessioni di aree per urbanizzazione.

ART. 5 - CESSIONE GRATUITA AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non sono previste cessioni di aree per urbanizzazione secondaria.

ART. 6 - MONETIZZAZIONE AREE PREVISTE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell'art.45 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nonché del 5° comma dell'art.8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, i proponenti si obbligano per loro, ed aventi diritto, a versare al Comune un contributo pari alla monetizzazione delle aree spettanti,.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie risulta pari a:

ABITANTI INSEDIABILI : mc. 694,71/90 mc./abit. = 7.72 abitanti

AREA NECESSARIA : ab. 7.72 X 25 mq./abit. = 193,00 mq.

AREA CEDUTA : = 0,00. mq.

AREA DA MONETIZZARE : = 193,00 mq.

Il contributo da monetizzare risulta essere:

€./mq. 28,41 x 193,00 mq. = 5.483,13 €

salvo diversa determinazione dell'U.T.E.

Il pagamento di tale somma al Comune è stato effettuato in data con ricevuta n.

.....

ART. 7 - ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Trattandosi di intervento in area urbanizzata che non necessitano del rifacimento di opere di urbanizzazione o del loro potenziamento, l'onere di urbanizzazione primaria verrà calcolato in base alla volumetria dell'intervento.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione proporzionalmente al volume degli edifici.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€./mc. } 4,39 \times \text{mc. } 694,71 = \text{€. } 3.049,78$$

La quota degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta a partire dal rilascio del permesso di costruire in quattro rate semestrali anticipate, con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio della concessione stessa.

ART. 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE.

Trattandosi di intervento edilizio che non consente al realizzazione di un'opera organica di urbanizzazione secondaria e/o per mancanza di un progetto esecutivo, si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione secondaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€./mc. } 5,42 \times \text{mc. } 694,71 = \text{€. } 3.765,33.$$

La quota degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta, a partire dal rilascio del permesso di costruire, in quattro rate semestrali anticipate con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio della concessione stessa.

ART. 9 - ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

A scomputo parziale o totale degli oneri dovuti di cui agli artt. 7 e 8 precedenti, potranno essere realizzate opere di urbanizzazione condivise dall'Amministrazione Comunale previa approvazione dei relativi progetti, nelle forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 10 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt.3 e 6 della legge 28/1/1977, n.10. Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del permesso di costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda del permesso stesso.

Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune adotterà per l'intero territorio Comunale.

ART. 11 - GARANZIE FINANZIARIE

Il proponente, in relazione al disposto del n.2 dell'art.45 della L.R: 56/1977, ha costituito per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo la cauzione constitutiva dalla seguente fidejussione (Banca o Assicurazione) dell'importo di

.....
in data prot. n.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Avigliana a disporre delle cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 12 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione degli immobili oggetto del presente intervento, potrà trasmettere agli acquirenti gli oneri conseguenti di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto. In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri soprariferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

ART. 13 - RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ.

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il proponente che il Comune non rilascerà alcuna concessione né autorizzazione di abitabilità o usabilità dei locali a norma dell'art.57 della L.R. n. 56/1977 se non quando dal proponente o chi per esso si sia adempiuto agli obblighi inerenti alla concessione delle aree e realizzazione delle opere relative alla urbanizzazione primaria e secondaria.

ART. 14 - SANZIONI CONVENZIONALI.

(art.69 lett. b) L.R. 56/77)

In caso di inadempienza da parte del proponente all'obbligo di cui all'art.3 3° comma della presente convenzione ove il valore dell'area modificata è in negativo si applicherà una sanzione di €. 25,00/mc.

(art. 69 lett. g) L.R. 56/77)

La mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità della costruzione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione prevista dall'art.57 della L.R. 56/77, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.221 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

(art.63 L.R. 56/77 e art.3 della Legge 47/85)

Il mancato versamento del contributo nei termini degli artt.7/8/10 della presente convenzione comporterà le sanzioni di cui all'art.63 della L.R. 56/77 e dell'art.16 del D.P.R. 380/2001.

ART. 15 - SPESE.


Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943, n.666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ART. 16 - RINVIO A NORME DI LEGGE.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, legge 28 gennaio 1977, n.10, e alla legge regionale n. 56/1977 e successiva modifica ed integrazioni.

ART. 17 - TRASCRIZIONE.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Susa a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.



COPIA ALBO: Atti _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- VIGILI
- LLPP
- UTC
- RAG
- Hayedde nea
- _____
- _____
- _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19 NOV. 2007 al n. 1754 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 19 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 19 NOV. 2007



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 19 NOV. 2007 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami; 19 NOV. 2007
- è stata comunicata in elenco in data _____ il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **14/11/2007** in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 19 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

